



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 - 36030 Sarcedo

Prot. n. 3218

Sarcedo li 29 MAR. 2018

AVVISO

OGGETTI SMARRITI

Si rende noto che sono stati ritrovati i seguenti oggetti:

UNA BICICLETTA COLORE GRIGIO TIPO RAMPICHINO.

Il legittimo proprietario potrà ritirare l'oggetto presentandosi presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune entro un anno a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

In caso di visione e/o ritiro del bene smarrito, il cittadino deve dimostrare di essere il proprietario e pertanto deve presentarsi con documento d'identità e copia della denuncia di furto/smarrimento.

Trascorso detto termine senza alcun riscontro, l'oggetto sarà consegnato a chi lo ha trovato.

Per prendere visione dell'oggetto contattare l'ufficio segreteria in orario di apertura al pubblico.



Il Responsabile Area Amministrativa

Dr.ssa Chiappini Nadia

Avvertenza: L'articolo 647 del Codice Penale stabilisce che è punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

Normativa di riferimento - Codice Civile.

- Articolo 927: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- Articolo 928: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
- Articolo 929: Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- Articolo 930: Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- Articolo 931: Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.